UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910

Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze.

IL RETTORE

- Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- Visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 prot. n. 94, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", entrato in vigore in data 21 maggio 2013;
- Vista la nota del MIUR dell'11 gennaio 2013 che prevede la sospensione del corso di dottorato di ricerca per coloro che siano ammessi al percorso di Tirocinio Formativo Attivo attivato ai sensi dell'art.15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249;
- Vista la nota del MIUR del 22 maggio 2013 prot. 12053 contenente le Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014;
- Visto il vigente regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, emanato con D.R. n. 546 del 28 giugno 2011 e successive modifiche;
- Vista la proposta avanzata dalla Commissione Ricerca dell'Ateneo in data 28 maggio 2013;
- Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo in data 5 giugno 2013;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente in data 28 giugno e 4 luglio 2013;
- Visto il vigente Statuto;

DECRETA

l'emanazione del nuovo **Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze** nel testo di seguito formulato:

TITOLO I
Dottorato di Ricerca

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità istitutive e di funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca, aventi sede amministrativa presso l'Università di Firenze.

Articolo 2
Istituzione

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, e sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in settori nei quali è possibile sviluppare un'ampia, qualificata e continuativa attività sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale.
2. I corsi di dottorato, per i quali può essere richiesta l'istituzione e l'accreditamento, sono delle seguenti tipologie:
    a. dottorati dell'Università di Firenze, sede amministrativa dei corsi cui spetta il rilascio dei titoli accademici, anche in convenzione con università (1) ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei; nel caso di convenzioni con altri Atenei può essere previsto il rilascio di un titolo multiplo o congiunto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94;
    b. dottorati istituiti da consorzi tra l'Università di Firenze e altre università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
    c. dottorati istituiti da consorzi fra l'Università di Firenze, in qualità di sede amministrativa cui spetta il rilascio del titolo accademico, altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte delle Università partecipanti;
    d. dottorati costituiti da consorzi tra l'Università di Firenze, altre università e imprese che svolgono una documentata attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il rilascio del titolo accademico da parte dell'Università di Firenze e con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte delle Università partecipanti.
3. I corsi di dottorato sono proposti dai Consigli di Dipartimento. Essi vengono istituiti con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito di parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione Interna e previo accreditamento concesso dal Ministero.
4. Salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, al fine di garantire una effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca in maniera continuativa, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca consorziabili è pari a quattro.
5. Nel caso di istituzione di dottorati ai sensi del precedente comma 2, lettere a)-c) del presente regolamento, i soggetti convenzionati con l'Università di Firenze devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni, incluse quelle consortili, devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di accreditamento, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie, di strutture operative e scientifiche, di borse di dottorato, che garantiscano la sostenibilità del corso, ai sensi del comma 1 del successivo art.3. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di dottorato di ciascun soggetto convenzionato è regolato dall'art. 10 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94.

Articolo 3
Accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento del sistema dei corsi di dottorato dell'Università di Firenze, le proposte di istituzione devono soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:
    a. il corso di dottorato, per quanto riguarda le tematiche scientifiche e la denominazione, deve riferirsi ad ambiti disciplinari e di ricerca ampi e organici e chiaramente definiti;

b. la previsione di un coordinatore del corso di dottorato e di un collegio di dottorato quali organi del corso medesimo;
c. la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati dall'Università di Firenze in consorzio con altre università, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
d. il possesso, da parte dei docenti ed esperti di cui alla lettera c), di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
e. la disponibilità, in relazione a ciascun corso di dottorato, di almeno quattro borse o altre forme di sostegno finanziario di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di dottorato, ivi inclusi contratti di apprendistato in alta formazione e assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, purché la media delle borse dei dottorati del ciclo sia pari a sei borse. Per i dottorati attivati in consorzio o in convenzione con l'Università di Firenze ai sensi delle lettere a)-b) art.2, comma 2, del presente regolamento, ciascuna istituzione universitaria partecipante deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio, fatta eccezione per le istituzioni estere il cui apporto è regolato dalla rispettiva convenzione ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. Per i dottorati attivati in consorzio ai sensi delle lettere c)-d) dell' art.2, comma 2, del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, art.4, comma 1, lettera c);(2)
f. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di dottorato di cui alla precedente lettera e) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
g. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
h. la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94.

Articolo 4
Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato deve contenere:
   a. la formulazione di un progetto formativo che indichi le tematiche scientifiche oggetto del corso e una titolatura del corso in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94. I programmi di studio possono prevedere

periodi formativi presso altre strutture anche all'estero, compatibilmente con la normativa vigente;

b. l'eventuale articolazione del progetto in curricula. Per curriculum si intende una sotto-articolazione del progetto formativo dottorale sostenuta da salde motivazioni scientifico-culturali e facente riferimento ad un insieme circoscritto dei settori scientifico-disciplinari e delle tematiche ricompresi nell'ambito del progetto complessivo; ogni curriculum deve essere rappresentato nel collegio da un congruo numero di docenti;
c. l'indicazione delle modalità di frequenza;
d. l'indicazione del numero complessivo dei posti sostenibili per il corso che si intende accreditare e istituire;
e. una dettagliata descrizione delle strutture di ricerca nelle quali si svolge la formazione e delle rispettive risorse;
f. la composizione del Collegio dei Docenti, con l'indicazione del Coordinatore del Corso e dei referenti dei curricula, ove previsti;
g. per ciascun membro del Collegio, ove siano previsti curricula, l'indicazione dell'unico curriculum di afferenza;
h. l'indicazione del Dipartimento, al quale il corso afferisce amministrativamente;
i. l'indicazione della eventuale partecipazione di altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze, di altri Atenei e di enti pubblici o privati in possesso di requisiti culturali e scientifici;
j. le modalità di verifica dell'attività svolta dai Dottorandi durante lo svolgimento del corso e alla fine di ogni anno di corso. Per l'ultimo anno di corso, la verifica ha per oggetto la dissertazione sulla tesi di Dottorato ed il giudizio espresso dal Collegio vale come presentazione alla Commissione per l'esame finale.

Articolo 5
Attivazione dei Corsi

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte istitutive di ogni ciclo, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Nucleo di Valutazione Interna, stabilendo, ai sensi della vigente normativa, il numero complessivo degli ammissibili ai Corsi, il numero delle borse di studio da bandire; il loro ammontare, che non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 9 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94; i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi graduati secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
2. Le attività didattiche e la decorrenza amministrativa della formazione dottorale coincidono con l'inizio dell'anno accademico ovvero con il 1° novembre di ciascun anno, salvo quanto previsto dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, agli articoli 8, comma 5, e 11, comma 5.
3. L'attivazione e la conferma dei corsi sono subordinate all'accreditamento e alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 3.

Articolo 6
Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Articolo 7
Il Collegio dei Docenti

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, il collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché, da esperti di comprovata qualificazione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno, entrambi appartenenti all'Università di Firenze.
2. Il Collegio include una rappresentanza di due Dottorandi in corso, al fine della trattazione di problemi didattici e organizzativi. I rappresentanti dei Dottorandi non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
3. Ciascun Docente può afferire ad un unico Dottorato su base nazionale, e ad un unico curriculum di un dottorato dell'Università di Firenze che sia articolato in curricula.
4. Previo nullaosta del Consiglio di dipartimento di afferenza, ciascun Docente dell'Università di Firenze può far parte di Dottorati di altri Atenei.
5. Le domande di partecipazione al collegio, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, da parte dei docenti interessati, sono accolte con delibera del Consiglio della struttura a cui il dottorato afferisce, su proposta del Collegio dei Docenti.
6. La sostituzione o l'integrazione dei componenti del Collegio sono determinate con delibera del Consiglio della struttura a cui afferisce il Corso di Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti.
7. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità delle deliberazioni del Collegio, ogni membro del Collegio è tenuto a rispettare quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, punto c) del vigente Codice Etico d'Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 687 del 27 luglio 2011.
8. La carica di componente del Collegio dei Docenti è incompatibile con la presenza tra gli iscritti al corso del coniuge, convivente o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato, ai sensi del vigente Codice Etico di Ateneo.

Articolo 8
Funzioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti:
    a. concorda con ciascun Dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di Dottorato e ne indica il tutore;
    b. stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
    c. autorizza gli iscritti a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi; la permanenza all'estero non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
    d. esprime parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre istituzioni pubbliche o private;
    e. approva la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
    f. valuta le relazioni sull'attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di Corso, dai singoli Dottorandi; delibera l'ammissione al successivo anno di Corso. In caso di

valutazione negativa, con motivata e circostanziata delibera, può escludere il Dottorando dal proseguimento del corso;

g. redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone l'attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo;
h. predispone e trasmette al Rettore la relazione annuale ed il rapporto di fine Corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli Dottorandi, in relazione agli obiettivi del Corso ed alla permanenza dei requisiti di accreditamento della sede;
i. esprime il parere sulle domande di adesione al collegio del dottorato, e su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
j. delibera in merito all'attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all'adesione alle stesse;
k. autorizza il Dottorando a svolgere le attività di tutorato e di didattica integrativa di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94;
l. dispone l'eventuale accoglimento della domanda di frequenza congiunta di una scuola di specializzazione medica e di un corso di dottorato secondo quanto previsto dal successivo art. 15 del presente regolamento;
m. delibera in merito all'istituzione dei collegi dei curricula ove il dottorato sia articolato in curricula, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera b);
n. può predisporre il regolamento interno del dottorato, che deve comunque essere approvato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza.

2. Il Collegio del Dottorato può, in sede di programmazione didattica annuale, attribuire la funzione di tutore a docenti o ricercatori esterni al Collegio medesimo, afferenti eventualmente ad Enti di ricerca o qualificate istituzioni di ricerca, italiane ed estere.

Articolo 9
Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno, afferente all'Università di Firenze. Il Coordinatore dura in carica per 3 anni e può essere riconfermato una sola volta per un limite massimo consecutivo di 6 anni. La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento sede del Corso di Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti.
2. Il Coordinatore è membro del Collegio dei Docenti, è il responsabile organizzativo del corso e ne cura l'efficace svolgimento. A tal fine:
    a. convoca e presiede il Collegio dei Docenti stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;
    b. autorizza gli iscritti al Dottorato a svolgere periodi continuativi di formazione e studio, fino a sei mesi, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non consorziati.
3. Nel caso di assenza del Coordinatore o di suo impedimento a svolgere le proprie funzioni, per un periodo inferiore a sei mesi, subentra quale supplente un Docente dell'Università di Firenze membro del Collegio dei Docenti, designato dal Coordinatore al momento della sua nomina. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro Docente in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Coordinatore è nominato in osservanza delle modalità previste dal presente articolo.
4. Il Coordinatore decade a seguito di trasferimento ad altra sede.

Articolo 10
Valutazione Interna

1. Il Collegio dei Docenti predispone una relazione annuale al Rettore sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito.
2. Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, procede a verificare annualmente la permanenza dei requisiti di accreditamento dei corsi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nell'ambito della programmazione annuale delle risorse e anche sulla base delle precedenti relazioni, delibera in merito alla conferma dei corsi di dottorato di ricerca e alla eventuale attivazione di nuovi Corsi di Dottorato di Ricerca.
4. La delibera del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla relazione del Nucleo di Valutazione e dal parere del Senato Accademico, è trasmessa a cura del Rettore al Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca per l'ulteriore invio all'ANVUR.

Articolo 11
Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La domanda di partecipazione ai posti messi a bando può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il 31 ottobre dello stesso anno.
3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di ammissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La richiesta di idoneità, corredata dalla documentazione utile, deve essere avanzata dal candidato contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione.
4. Il Rettore, con proprio decreto, emana il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese. Il bando di concorso viene reso pubblico tramite il sito web di Ateneo, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero. Esso contiene:
    a. gli anni di durata del Corso di Dottorato;
    b. gli eventuali curricula nei quali si articola il dottorato;
    c. l'indicazione dei requisiti di accesso, dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
    d. l'indicazione del numero complessivo dei posti messi a concorso;
    e. l'indicazione delle borse di cui all'articolo 9, comma 1 del D.M. 8 febbraio 2013 n.94, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

f. l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio,
g. l'eventuale previsione di una quota di borse riservate a soggetti che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato presso università estere, ovvero una quota di posti a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tali ipotesi possono essere stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e viene formata una graduatoria separata. I suddetti posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione ordinarie;
h. l'eventuale previsione, nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, di specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

5. Fatta eccezione per quanto previsto alle suddette lettere g) e h), a conclusione delle procedure di selezione viene stilata e resa pubblica, anche per via telematica, un'unica graduatoria di merito dei candidati.
6. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto all'articolo 11 del DM 8 febbraio 2013 n. 94 e dall'art.24 del presente regolamento.
7. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore che provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso.
8. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla data di svolgimento della prima prova.
9. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Articolo 12
Esame di ammissione

1. L'esame di ammissione è finalizzato ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Esso può svolgersi secondo tre distinte modalità, specificate dal bando per ciascun dottorato:
    a. prova scritta e prova orale. La Commissione giudicatrice dispone di sessanta punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine di ogni seduta la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale. Al termine della prova di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
    b. Prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e dell'eventuale progetto di ricerca. Per questa modalità i punteggi di ogni prova sono uguali ai punteggi stabiliti nel succitato punto a);
    c. Prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, tramite un punteggio specificato in dettaglio nel bando di concorso.
2. La prova orale può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, secondo le indicazioni contenute nel bando.
3. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando e in via telematica ove previsto dal bando.
4. Nel caso di Dottorati per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria a livello nazionale o internazionale, le Commissioni e le modalità di ammissione sono definite

secondo la normativa vigente, nel rispetto degli accordi stessi approvati dagli organi accademici competenti dell'Università di Firenze.

5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento delle prove di esame in posizione utile al numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia degli aventi diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 13
Ammissione in sovrannumero

1. Se in possesso di titolo di studio valutato idoneo ai fini dell'ammissione al Dottorato dal Collegio dei Docenti, possono essere ammessi in soprannumero i cittadini extracomunitari titolari di borse di studio conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide caso per caso il Collegio dei Docenti.
2. Sono ammessi in sovrannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, i titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n.240.
3. Sono altresì ammessi in sovrannumero i dipendenti della pubblica amministrazione, in misura non superiore al 30%, con arrotondamento all'unità superiore, dei posti messi a concorso, che siano risultati idonei a seguito delle procedure concorsuali. L'ammissione, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2013 è subordinata al collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, così come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e al rispetto della normativa vigente.

Articolo 14
Borse di studio e sostegno finanziario dei dottorandi(3)

1. Ciascun corso di dottorato dell'Università di Firenze deve prevedere un adeguato supporto finanziario all'attività di studio e di ricerca.
2. Tale sostegno si attua mediante la concessione di: a) borse di studio il cui importo è definito nel successivo comma 5; b) contratti di apprendistato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; c) eventuali altre forme di sostegno finanziario di importo almeno equivalente ad una borsa di dottorato a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono comunque essere attribuiti ad uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione. Il sostegno finanziario viene attribuito secondo l'ordine definito dalle graduatorie di merito, fino alla concorrenza del numero delle forme di sostegno previste.
3. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo quanto stabilito dall'art. 8 , comma 1, lettera f).
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione

vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

7. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al suddetto comma 4.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal collegio dei docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori.
11. Qualora il Dottorando rinunci, durante l'anno di corso, a proseguire gli studi o rinunci alla fruizione della borsa, perde il diritto alla borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia. La quota residua di borsa di studio sarà destinata al Dottorando titolare del posto senza borsa, secondo l'ordine di graduatoria. A questi non è dovuto alcun rimborso del contributo di iscrizione già pagato. Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo Dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei Docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
12. La borsa di studio non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle conferite da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei Dottorandi; in tal caso viene meno il diritto alla prevista maggiorazione della borsa di studio.*
13. Chi abbia già conseguito un titolo di Dottore di Ricerca o titolo ad esso equipollente può essere ammesso a frequentare un diverso Corso di Dottorato, a condizione di superarne le prove di selezione, ma non può usufruire di una borsa di Dottorato. Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

Articolo 15
Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. Lo specializzando di una scuola di specializzazione medica può chiedere di essere ammesso alla frequenza congiunta di un corso di dottorato, con la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso dottorale, se sono soddisfatti i seguenti criteri, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94:
    a. lo specializzando deve essere iscritto a una scuola di specializzazione medica dell'Università di Firenze e deve risultare vincitore di un concorso di ammissione a un corso di dottorato attivato presso l'Università di Firenze;
    b. la frequenza congiunta può essere disposta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola;**
    c. il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di specializzazione;

d. nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di dottorato.**

Articolo 16
Commissioni per l'ammissione

1. Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, su proposta del Collegio dei Docenti.
2. Le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono composte di norma da tre membri effettivi compreso il presidente, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Corso ed indicati nella proposta istitutiva o di rinnovo. La composizione della commissione deve prevedere la nomina di un numero di supplenti, pari almeno alla metà più uno dei componenti ordinari. La composizione della Commissione può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. Nel caso di dottorati articolati in curricula la Commissione sarà costituita almeno da un rappresentante per curriculum, secondo le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo.
4. Nei casi di dottorati regionali, in convenzione o in consorzio di cui all'art. 2, comma 2, la commissione può essere composta da non più di nove membri, compreso il presidente, secondo le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo.
5. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Articolo 17
Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Dottorando possiede lo status di studente universitario.
2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal successivo comma 7 e dagli articoli 15 e 23.
3. I dottorandi hanno l'obbligo di compiere con assiduità le attività di studio e di ricerca secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti e di presentare, al termine di ciascun anno di corso, al collegio dei docenti, una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato.
4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, non in contrasto con l'attività di ricerca connessa con il dottorato. Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni ufficiali di esami di profitto, né la sostituzione di docenti ufficiali. Non è consentito inoltre l'affidamento ai dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto. Trascorso il terzo anno, il limite massimo di quaranta ore è abrogato.
5. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

7. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere all'ambito disciplinare.
8. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
9. E' vietata, durante la durata legale del Corso di Dottorato, la contemporanea iscrizione ad altro corso di Dottorato, ad un Corso di Laurea, ad una Scuola di Specializzazione o a un Master dell'Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. Fatto salvo quanto previsto per le scuole di specializzazione medica, in caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, dovrà essere sospesa l'iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di dottorato.
10. Nel caso di giustificati impedimenti che non consentano al Dottorando l'effettiva frequenza del corso per un prolungato periodo di tempo, non viene meno il diritto dell'interessato al proseguimento del Corso di Dottorato. Le eventuali assenze ed i motivi che le hanno determinate saranno valutate, ai fini della sospensione, dal Collegio dei Docenti. In particolare, in caso di grave e documentata malattia, maternità e puerperio, assolvimento del servizio civile, frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti (TFA), o ulteriori gravi e documentati motivi, si potrà applicare la sospensione da parte del Collegio dei Docenti, su istanza del Dottorando. In ogni caso la sospensione di durata superiore a trenta giorni comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio ed il conseguente prolungamento del periodo di formazione.
11. Il Dottorando può rinunciare al corso dandone comunicazione formale al Rettore.
12. Il Dottorando può svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri. La permanenza all'estero non può eccedere la metà della durata prevista per il Corso di Dottorato. La borsa di studio è maggiorata del 50% in proporzione al periodo di permanenza.
13. I Dottorandi, a fini formativi, possono partecipare ai programmi di ricerca attivati presso le strutture dipartimentali ed attinenti al progetto individuale di tesi previsto per il conseguimento del titolo di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
14. In caso di invenzione effettuata dal Dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria si applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Articolo 18
Iscrizione ad anni successivi al primo

1. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal Dottorando, illustrata nella relazione di cui al precedente articolo 17, comma 3, il Collegio dei Docenti delibera l'ammissione del Dottorando all'anno successivo di corso e il rinnovo annuale della borsa.
2. Con motivata deliberazione, il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato. In caso di esclusione, la borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dall'inizio del nuovo anno.
3. Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso, l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è altresì subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento.

Articolo 19
Cause di esclusione

1. È prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, in caso di:
    a. giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine dell'anno di frequenza, motivato sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
    b. attività lavorative incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno del dottorato;
    c. assenze ingiustificate e prolungate.

Articolo 20
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi

1. I Dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli iscritti ai corsi titolari di assegno di ricerca.
3. I Dottorandi vincitori di borsa di studio che perdono il diritto ad usufruirne o vi rinunciano per qualunque motivo, sono esonerati dal pagamento dei contributi.

Articolo 21
Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric."* ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
   La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. Entro l'ultimo giorno dell'ultimo anno di corso, i Dottorandi dovranno depositare la tesi, firmata dal Coordinatore del corso e dal tutor, presso la struttura di afferenza.
3. Alla tesi viene allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
4. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art. 23.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Nel caso di un Dottorato articolato in curricula, il titolo riporterà la denominazione del curriculum nell'ambito del quale il Dottorando ha svolto la propria formazione, preceduta da quella del Dottorato.

Articolo 22

Proroga dei termini di presentazione e discussione della tesi

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, previa istanza del Dottorando, può ammettere il candidato all'esame finale previsto per il ciclo successivo.

Articolo 23
Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti. La proposta deve pervenire al Rettore entro trenta giorni dalla conclusione del Corso di Dottorato.
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due componenti della Commissione devono appartenere ad Università non partecipanti al Dottorato e non devono far parte del Collegio dei Docenti.
3. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.
4. Ove il Collegio dei Docenti ne ravvisi la necessità, in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati, può proporre per la nomina al Rettore più Commissioni.
5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
6. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore.
7. Decorsi i termini suddetti, la Commissione, che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Articolo 24
Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del DM, previo accreditamento, possono essere attivati corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono una documentata attività di ricerca e sviluppo.
2. Possono essere attivati anche dottorati industriali con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare percorsi di dottorato in apprendistato con soggetti esterni e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

TITOLO II
Dottorato di ricerca e internazionalizzazione

Articolo 25
Dottorati internazionali

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, approvate dagli organi accademici dell'Ateneo, che prevedano:
    a. un'effettiva condivisione delle attività formative e ricerca;
    b. l'equa ripartizione degli oneri;
    c. le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
    d. le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
    e. il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
2. Il progetto istitutivo di un nuovo Corso di Dottorato Internazionale o di Internazionalizzazione di un Corso di Dottorato già esistente deve contenere i seguenti elementi:
    a. indicazione delle Università partner;
    b. programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di indirizzi e/o curricula;
    c. articolazione della didattica svolta presso le sedi interessate, con indicazione dei corsi, seminari ed altre attività;
    d. indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte;
    e. modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo, con l'espressa previsione che i componenti della Commissione siano designati da ciascuna Università in misura paritetica;
    f. apporto finanziario di ciascuna sede, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità per Docenti e Dottorandi, gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del corso; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
    g. articolazione tra le varie sedi dei periodi di formazione da parte degli iscritti al corso.
3. I progetti corredati del parere positivo del Consiglio di Dipartimento, a cui il dottorato afferisce, sono sottoposti all'approvazione degli organi accademici, sentito il Nucleo di Valutazione interna.
4. Le modalità di ammissione ai corsi e di conseguimento del titolo sono regolate secondo la normativa vigente presso le istituzioni coinvolte, nel rispetto della convenzione che istituisce il Dottorato Internazionale. Nel caso di Internazionalizzazione di Corsi di Dottorato già esistenti deve essere preliminarmente accertata l'equivalenza dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi.
5. A conclusione della procedura prevista nella convenzione per il conseguimento del titolo, è rilasciato un titolo congiunto oppure un titolo multiplo rilasciato da ciascuna delle parti contraenti.
6. La tesi di Dottorato è redatta in lingua inglese o in una delle lingue nazionali dei candidati.

Articolo 26
Accordi internazionali di cotutela di tesi di Dottorato

1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università degli Studi di Firenze con una Università straniera, la tesi di Dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un Docente di ciascuna delle due istituzioni.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un Docente di ciascuna istituzione.
3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Dipartimento interessati.
4. La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di Dottorato così elaborata è discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, è rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di Dottore di Ricerca.
5. La tesi di Dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.

Articolo 27
Certificazione di Doctor Europaeus

1. Su richiesta del Dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:
    a. la discussione della tesi finale è effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori provenienti da due Università europee diverse da quella in cui viene discussa;
    b. almeno un membro della Commissione d'esame appartiene ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
    c. parte della discussione della tesi avviene in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
    d. parte della ricerca presentata nella tesi è stata stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del Dottorando.

Articolo 28
Iscrizione di dottorandi nell'ambito dei dottorati internazionali

1. Nell'ambito di un dottorato internazionale, l'Università partner deve comunicare i nominativi dei propri iscritti alle Università partecipanti all'accordo. I dottorandi stranieri sono iscritti presso l'Università di Firenze anche ai fini del rilascio del titolo.
2. Il Dottorando straniero deve presentare un documento che attesti l'iscrizione al Dottorato dell'Università straniera partecipante all'accordo e, previo rilascio di un documento attestante la frequenza presso l'Ateneo fiorentino, è ammesso a tutti i benefici riconosciuti agli studenti dell'Ateneo.

TITOLO III
Scuole di Dottorato

Articolo 29

Principi generali

1. I corsi di dottorato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2013, possono essere organizzati in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.

A**rticolo 30**
Organi delle Scuole

1. Ciascuna Scuola ha un Consiglio e un Direttore.
2. Il Direttore e gli altri componenti del Consiglio non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di Dottorato italiana.
3. Per il proprio funzionamento le Scuole potranno darsi un proprio Regolamento.

Articolo 31
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dai Coordinatori dei diversi Corsi di Dottorato di Ricerca aggregati nella Scuola. Il Consiglio può essere integrato da un ulteriore componente per Corso di Dottorato afferente alla Scuola. Tale componente è designato dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato all'interno del Collegio stesso.

Articolo 32
Direttore della Scuola

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio al suo interno.
2. La durata del mandato è quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 33
Attività delle Scuole

1. 1. Ciascuna Scuola favorisce forme di coordinamento nella promozione e nell'organizzazione delle diverse attività formative e di ricerca dei Dottorati che ne fanno parte. Indirizza e coordina tutte le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei Corsi e la qualità della formazione.

Articolo 34
Comitati Scientifici di Valutazione

1. Presso ogni Scuola di Dottorato e presso ogni Dottorato esterno al sistema delle scuole, può essere istituito un Comitato Scientifico di Valutazione, composto da studiosi italiani e stranieri, esterni ai ruoli dell'Ateneo da almeno un quinquennio, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola di Dottorato ovvero del Dottorato esterno al sistema delle scuole.
2. Con delibera del Senato Accademico è fissato il numero di componenti del Comitato di cui al comma 1.

3. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, nell'ambito di un elenco di nomi in numero doppio rispetto al numero dei componenti fissato ai sensi del comma 2. Tale elenco è proposto dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Corso del Dottorato esterno al sistema delle Scuole, previa deliberazione del Consiglio della Scuola di Dottorato ovvero del Collegio del Dottorato esterno al sistema delle Scuole.
4. Il Senato Accademico, anche su indicazione del Nucleo di Valutazione Interna, determina i criteri sulla cui base i Comitati provvedono alla valutazione.

TITOLO IV
Norme finali e transitorie

Articolo 35
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 94 e nella vigente normativa in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le norme di cui al precedente regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 546 del 28 giugno 2011 e successive modifiche che continuano ad applicarsi ai cicli attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per il ciclo XXIX in corso di attivazione la normativa sull'accreditamento si applica nei limiti previsti dalle Linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca a.a.2013-2014 emesse dal MIUR in data 22 maggio 2013.

* * *

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Firenze, **4 luglio 2013**

IL RETTORE
f.to ***Prof. Alberto Tesi***

Il termine "università" è usato in senso estensivo ed include anche istituti universitari a ordinamento speciale e di alta formazione.

In particolare, anche per i dottorati in convenzione con istituzioni straniere e per i dottorati che prevedono la collaborazione con le imprese, compresi i dottorati industriali, deve essere assicurato il finanziamento di almeno quattro borse (v. Linee guida del MIUR – allegato 2).

L'articolo riguarda solo le tipologie di borsa e di finanziamento che vengono messe a bando sui posti ammissibili per un dato ciclo e che costituiscono parte integrante dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

* L'inciso in coda al comma 12 dell'art. 14 "in tal caso viene meno il diritto alla prevista maggiorazione della borsa di studio" è eliminato dal decreto rettorale 1239/2018.

** Il testo di cui al comma 1 lettere b. e d. dell'art. 15 è modificato dal Decreto Rettorale 1511/2020, con la seguente formulazione:
b) "la frequenza deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola",
d) "nel corso del periodo di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di dottorato".